

**Oggetto: Comune di Rofrano/ effettuata Rideterminazione della dotazione dell'ente/ altre possibilità di acquisizione in organico/ personale incaricato in contratti di lavoro a tempo determinato/ previsione di stabilizzazione ed atto di indirizzo/ espletamento procedura selettiva / conclusione della procedura/ approvazione e schema di contratto individuale di lavoro/ immissione in organico/ ing. Paolo Ferraro. / G.C. n.54 del 16 aprile 2009**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso

La vigenza di precedente proprio atto **GC n. 232/ 18 dic 2008** al cui contenuto, esposizione, scelte amministrative, sintesi giuridico/ fattuali /organizzative supportanti e giustificanti le stesse si rinvia; ed ulteriori rinvii e rimandi in essa contenuti;

atteso che è stata svolta la procedura selettiva in questione et oggetto giusta atti DT n. 63 / marzo 2009 e susseguenti intervenuti e svolti lavori / verbali di istituita commissione di selezione; l'ultimo dei quali al 6 aprile 2009;

ritenuto che vi sono gli estremi per procedere all'immissione in ruolo ed alla iscrizione categoriale di cui al bando a favore di lavoratore sig **Ferraro Paolo** che ha sostenuto la selezione di stabilizzazione ;

esaminato lo schema di contratto pubblico di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time come da bando e secondo iscrizione categoriale ivi riferita, ed area / settore amministrativo di assegnazione all'interno dell'organico funzionale dell'ente; e ritenuto lo stesso conferme in termini di sintesi giuridica e di rapporto condizioni, termini e modi della relazione giuslavoristica di impiego avviando;

esaminato il **protocollo di contratto sub allegato A) alla presente deliberazione**

assunta

la propria generale competenza amministrativa all'atto quale deriva in materia regolamentare degli Enti Locali in tema di organizzazione degli uffici e dei servizi è esercitata dalla Giunta comunale, in conformità ad art all' art. 48, comma 3, ed art 89, del D. Lsg. 267/2000;

richiamato in sintesi estrema a conclusione di questa procedura e di altre similari precedenti, cui si è dato corso da parte dei questa pa, la parola finale che vi pone la stessa Corte Costituzionale, la quale interrogata sul possibile profilo di incostituzionalità della norma di legge che ha introdotto e previsto questa speciale forma / possibilità di reclutamento valorizzatrice della pregressa esperienza e tempo / rapporto di impiego di lavoro a termine ha così ritenuto:

**.....CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 13 marzo 2009 n. 70 - Pres. Amirante, Red. Cassese - (giudizio promosso dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da V. A. M. contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri, con ordinanza del 13 maggio 2008 iscritta al n. 293 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2008; l'ordinanza è stata altresì pubblicata in *Lexitalia.it*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/81/cds6\\_2008-05-13-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-05-13-2.htm)).**

**Pubblico impiego - Personale precario - Stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 519, della L. n. 296 del 2006 - Questione di legittimità costituzionale - Sollevata dal Consiglio di Stato in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. - Va dichiarata manifestamente inammissibile.**

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), il quale prevede la «*stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge*»; l'inammissibilità della questione va dichiarata perché il rimettente, omettendo di formulare un *petitum* specifico, lascia indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata (1).

Per quanto sopra premesso , esposto e considerato;

visto

il Capo I del Titolo IV del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce i principi relativi all' organizzazione degli uffici e del personale;

acquisiti

pareri rispettivamente di regolarità tecnica sub specie amministrativa / unitamente al parere di regolarità tecnica sub specie contabile entrambi di cui all'art 49 tu 267/2000; dai rispettivi uffici di area che ne presiedono l'esercizio di funzione gestionale;

visto

il D. Lgs. 267/2000; visto lo Statuto dell' Ente;

Con voti unanimi legalmente resi dai presenti tutti: presenti 4/ favorevoli 4

#### **DELIBERA**

- 1. Di consentire e disporre l'inserimento in organico all'ente a titolo di superata procedura di stabilizzazione a favore di ing. Ferraro Paolo, in categoria D1 del vigente CCNL regioni ed enti locali, con contratto a tempo indeterminato part- time al 50% del tempo/ debito di lavoro dovuto;**
- 2. Di approvare all'affetto e conseguenza lo schema di contratto allegato sub lett. A)**
- 3. Di stabilire quale data di avvio del rapporto nominalmente il prossimo 1 maggio 2009.**
- 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4°, del decreto legislativo n° 267/2000**

Del che si è redatto il presente verbale.